

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia, Catania, IV Sezione, 22 maggio 2009, n. 938

- 1) *In materia di operazioni elettorali sono rilevanti solo le irregolarità sostanziali, idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà di voto.*
- 2) *Non costituisce motivo di illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto.*

Omissis

... il procedimento elettorale è disciplinato in modo minuzioso ed analitico dalla legge; pur tuttavia, deve evidenziarsi che non tutte le violazioni di tale normativa poste in essere durante le operazioni elettorali sono idonee ad inficiarne il risultato, in quanto la valutazione in ordine alla rilevanza di tali violazioni deve essere effettuata alla luce del principio, da tempo affermato in giurisprudenza, della cd. strumentalità delle forme.

Alla stregua di tale principio, com'è noto, in materia di operazioni elettorali, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, quelle cioè idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza degli elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto.

In tale ottica, si è precisato che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. da ultimo, Cons. St. sez. V, 4 marzo 2008, n. 813, e 20 maggio 2008, n. 2390), ivi compresi gli errori di verbalizzazione (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1542).

Omissis

... si è affermato che non costituisce motivo di illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto (T.A.R. Molise, Campobasso, 14 dicembre 2006, n. 1012; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 28 aprile 2003, n. 4177; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 febbraio 2002, n. 889), poiché ciò che rileva ai fini della regolarità di siffatte operazioni non è tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, l'esatta corrispondenza dei votanti alle schede scrutinate (Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2001, n. 5692).

Omissis

... sono già stati ritenuti inidonei a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali i vizi formali che riguardano, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti; il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate; il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista e così via (CFR: Cons. St. sez. V, 20 maggio 2008, n. 2390, e 13 maggio 2006, n. 3488).

Omissis